NORME A FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

Art. 11 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante ed amministrativo, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire la necessita' di funzionamento del Conservatorio ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a lire 1.800.000 (un milione ottocentomila), da amministrarsi secondo le norme della contabilita' dello Stato.

Versione in vigore dal 20 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 248
Partizione	Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-del-personale-insegnante-del-territorio-di-trieste/allegato-convenzione-per-la-statizzazione-del-conservatorio-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it